

Comune di Milano
A. ATTIVITA
A. ATTIVITA PRODUTTIVE E
PG 0005947 / 2019
Del 07/01/2019 11:48:41
ORIGINALE
A: A. ATTIVITA' PRODUTTIVE E

### Direzione Economia Urbana e Lavoro Area Attività Produttive e Commercio

Comune di Milano
A. ATTIVITA'
A. ATTIVITA' PRODUTTIVE E
PG 0005947 / 2019
Del 07/01/2019 11:48:41
Rep. OR1C0 0000001 / 2019
Del 07/01/2019 15:22:39

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 per la modifica parziale del capo 3° articolo 6 dell'Ordinanza PG 78193/2013 relativamente all'orario del mercato settimanale scoperto di via Valvassori Peroni, che si svolge nella giornata di sabato.

### **IL SINDACO**

### Premesso che:

ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 267/00 il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, nonché dei pubblici esercizi;

il Documento Unico di Programmazione 2018-2020, nell'ambito del Programma Operativo "Sviluppo e regolazione del sistema commerciale", indica tra le finalità da conseguire "l'aggiornamento del sistema mercatale alle nuove esigenze e agli orari della città", anche tramite la revisione degli orari di esercizio dell'attività commerciale, con l'obiettivo di collocare i mercati in modo più razionale ed ordinato, minimizzando l'impatto sul quartiere ospitante;

ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Comunale per la Disciplina del Commercio su aree Pubbliche "l'orario di svolgimento del commercio su aree pubbliche è disciplinato con provvedimento del Sindaco, che anche in ragione del regime concessorio che disciplina l'attività, pone limitazioni temporali che rispondano a ragioni o esigenze di sostenibilità, ambientali e sociali, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio di riferimento e, nel caso di attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande, di controllo di consumo degli alcolici";

con Ordinanza PG 78193/2013 del 29.1.2013 il Sindaco ha disciplinato gli orari di alcune attività commerciali insistenti sul territorio cittadino;

il Capo 3 della citata Ordinanza disciplina gli orari delle attività di commercio su aree pubbliche e in particolare all'articolo 6 definisce gli orari di svolgimento dei mercati settimanali scoperti, disponendo che il Mercato settimanale scoperto di Via Valvassori



Peroni - che si svolge nella giornata di sabato - osservi i seguenti orari:

- durante il periodo in cui vige l'ora legale: orario di vendita dalle 7,30 alle 19,00,
   con posizionamento delle attrezzature non prima delle 6.30 e sgombero delle attrezzature entro le ore 20,00.
- <u>durante il periodo in cui vige l'ora solare:</u> orario di vendita dalle 7,30 alle 18,00, con posizionamento delle attrezzature non prima delle 6.30 e sgombero delle attrezzature entro le ore 19,00;

### Considerato che:

si è potuto riscontrare che tali orari risultano eccessivamente prolungati e non corrispondono più alle attuali esigenze del territorio e dei soggetti, che a vario titolo entrano in relazione con il Mercato;

si ritiene pertanto necessario adeguare l'orario del mercato di via Valvassori Peroni alle mutate esigenze della Città, anticipando l'orario di chiusura dell'attività di vendita;

### Tenuto conto che:

in merito alla ridefinizione dell'orario di svolgimento del mercato in oggetto sono stati consultati gli operatori commerciali e sono state sentite le Associazioni di Categoria nell'ambito nella seduta del 13 settembre 2018 della Commissione consultiva Commercio per il Commercio su Aree Pubbliche istituita ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n. 6/2010;

in ragione delle caratteristiche specifiche dell'offerta commerciale e del territorio di riferimento, si ritiene che il mercato possa offrire il miglior servizio pubblico anticipando l'orario di chiusura delle operazioni di vendita alle ore 16,00, con sgombero delle attrezzature entro le ore 17,00, dando atto che questo orario potrà essere applicato per l'intero anno.

### Visti:

- il D.lgs n. 267/2000, art. 50;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6;



- il Vigente Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche;
- l'Ordinanza PG 78193/2013 del 29.1.2013;
- il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;

### **ORDINA**

1. di modificare l'articolo 6, Capo 3, dell'Ordinanza PG 78193/2013 nella parte relativa all'orario del Mercato Settimanale Scoperto di Via Valvassori Peroni, che si svolge nella giornata di sabato, che viene, pertanto, modificato come segue: <u>in tutti i mesi dell'anno</u>: orario di vendita dalle 7,30 alle 16,00, con posizionamento delle attrezzature non prima delle 6.30 e sgombero delle attrezzature entro le ore 17,00.

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

La presente ordinanza ha efficacia a partire da sabato 19 gennaio 2019.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, oltre il ritiro immediato e il sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e sul sito internet del Comune di Milano <u>www.comune.milano.it</u>.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO Giuseppe 8ala



Comune di Milano COMANDO ZONA 1 VICE COMANDANTE PG 0081125 / 2019 Del 20/02/2019 17:43:37 Rep. OR1C0 0001005 / 2019 Del 21/02/2019 08:55:02

#### Direzione Sicurezza Urbana

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in occasione dell'incontro di calcio valevole per i sedicesimi di finale della UEFA "Europa League stagione 2018/2019" tra la squadra locale "F.C. Internazionale Milano" e la squadra Austriaca "Sportklub Rapid Vienna", che si svolgerà il giorno 21 febbraio 2019 presso lo stadio G. Meazza

### **IL SINDACO**

### Premesso che:

il giorno 21.02.2019 alle ore 21.00 presso lo stadio G. Meazza si disputerà l'incontro di calcio valevole per i sedicesimi di finale della UEFA "Europa League stagione 2018/2019" tra la squadra locale "F.C. Internazionale Milano" e la squadra Austriaca "Sportklub Rapid Vienna", per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di tifosi di entrambe le squadre di calcio;

### Considerato che:

in occasione di partite di calcio di rilievo internazionale è stato riscontrato l'insorgere di problematiche di safety e di security, di turbative alla sicurezza e all'incolumità pubblica, determinate dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e quindi meritevoli della massima attenzione;

### Valutato, inoltre, che:

l'accensione di qualsiasi artificio contenente miscele detonanti e esplodenti in presenza di un gran numero di persone può determinare un panico generalizzato e non controllabile;

### Rilevato che:

il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;

### Considerato che:

nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento della manifestazione e di tutelare l'incolumità pubblica, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone derivanti dall'uso di petardi e simili artifizi esplodenti, dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie nonché dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

### Considerato, altresì, che:

ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie



in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

la regolarità dell'evento calcistico può essere turbata dall'abuso di sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione;

all'interno dello stadio G. Meazza sono esistenti dei Pubblici Esercizi (BAR) e che la caratteristica di questa tipologia di attività commerciale è quella di essere accessibile a tutti i consumatori determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dell'incontro di calcio in oggetto, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande alcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;

caratteristica analoga di vendita è rilevabile anche nei confronti di coloro che somministrano alimenti e bevande direttamente al pubblico sugli spalti;

i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che l'incontro di calcio si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della salute;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture sportive;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Ritenuto, quindi, di adottare, esclusivamente nel giorno e nell'orario sotto indicato e ritenuto necessario ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela della manifestazione sportiva che si terrà all'interno dello stadio G. Meazza;

### Visti:

- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017:
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis.1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. nº VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8



il Decreto Prefettizio Prot. 12B.2/2013-041057 Div. Area I OSP del 19/02/2019

# ORDINA A partire dall'apertura dei cancelli di accesso allo stadio G. Meazza del giorno giovedì 21 febbraio 2019 fino alle ore 03.00 del giorno venerdì 22 febbraio 2019

### all'interno dello stadio G. Meazza:

- 1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo e aste per selfie;
- 2. il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;
- 3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività di vendita compresa quella sugli spalti, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, come peraltro già previsto dal vigente "Regolamento d'uso dello Stadio San Siro":
- 4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione aperti indistintamente al pubblico pagante nei settori di riferimento e a coloro che sugli spalti vendono o somministrano anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
- 5. Vista la Determinazione del Ministero dell'Interno n. 15 del 01.04.2015, dal divieto di cui al punto 4) sono esclusi gli "Skylounge", gli "Skybox" e le "Sale Hospitality" il cui accesso è riservato a coloro che sono in possesso di accrediti personali. Agli "Skylounge", agli "Skybox" e alle "Sale Hospitality" è consentito al loro interno di somministrare bevande e alimenti in bottiglie e contenitori di vetro fermo restando anche per questa tipologia di attività l'osservanza del divieto di vendere per asporto bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica chiuse con tappo e contenitori di latta di qualsiasi tipologia.

### ORDINA ALTRESI

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1,000,00.



La presente ordinanza ha efficacia dall'orario di apertura dei cancelli di entrata nello Stadio G. Meazza del giorno giovedì 21 febbraio 2019 fino alle ore 03.00 del giorno venerdì 22 febbraio 2019 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano <u>www.comune.milano.it</u>.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO Dott. Giuseppe Sala



Comune di Milano DIR. SICUREZZA VICE COMANDANTE PG 0118095 / 2019 Del 13/03/2019 16:37:51 Rep. OR1C0 0000007 / 2019 Del 14/03/2019 09:29:46 Comune di Milano
DIR. SICUREZZA
VICE COMANDANTE
PG 0118095 / 2019
Del 13/03/2019 16:37:51
ORIGINALE
A: DIR SICUREZZA URBANA -

### Direzione Sicurezza Urbana

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in occasione dell'incontro di calcio valevole per gli ottavi di finale della UEFA "Europa League stagione 2018/2019" tra la squadra locale "F.C. Internazionale Milano" e la squadra Tedesca "Eintracht Francoforte" che si svolgerà il giorno 14 marzo 2019 ore 21.00 presso lo stadio G. Meazza

### **IL SINDACO**

### Premesso che:

il giorno 14.03.2019 alle ore 21.00 presso lo stadio G. Meazza si disputerà l'incontro di calcio valevole per gli ottavi di finale della UEFA "Europa League stagione 2018/2019" tra la squadra locale "F.C. Internazionale Milano" e la squadra Tedesca "Eintracht Francoforte", per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di tifosi di entrambe le squadre di calcio;

### Considerato che:

in occasione di partite di calcio di rilievo internazionale è stato riscontrato l'insorgere di problematiche di safety e di security, di turbative alla sicurezza e all'incolumità pubblica, determinate dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e quindi meritevoli della massima attenzione;

### Valutato, inoltre, che:

l'accensione di qualsiasi artificio contenente miscele detonanti e esplodenti in presenza di un gran numero di persone può determinare un panico generalizzato e non controllabile;

### Rilevato che:

il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;

### Considerato che:

nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento della manifestazione e di tutelare l'incolumità pubblica, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone derivanti dall'uso di petardi e simili artifizi esplodenti, dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie nonché dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;



### Considerato, altresì, che:

ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

la regolarità dell'evento calcistico può essere turbata dall'abuso di sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione;

all' interno dello stadio G. Meazza sono esistenti dei Pubblici Esercizi (BAR) e che la caratteristica di questa tipologia di attività commerciale è quella di essere accessibile a tutti i consumatori determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dell'incontro di calcio in oggetto, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande alcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;

caratteristica analoga di vendita è rilevabile anche nei confronti di coloro che somministrano alimenti e bevande direttamente al pubblico sugli spalti;

i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che l'incontro di calcio si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della salute;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture sportive;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Ritenuto, quindi, di adottare, esclusivamente nel giorno e nell'orario sotto indicato e ritenuto necessario ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela della manifestazione sportiva che si terrà all'interno dello stadio G. Meazza;



### Visti:

- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis.1;

il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;

il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;

- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;

il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;

- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. nº VIII/ 6495/2008;

- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8

il Decreto Prefettizio Prot. 12B.2/2013-041057 Div. Area I OSP - Prot. Uscita n. 0050316 del 08/03/2019

### ORDINA

A partire
dall'apertura dei cancelli di accesso allo stadio G. Meazza
del giorno giovedì 14 marzo 2019
fino
alle ore 03.00
del giorno venerdì 15 marzo 2019

### all'interno dello stadio G. Meazza:

- 1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo e aste per selfie;
- 2. il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;
- il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività di vendita compresa quella sugli spalti, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, come peraltro già previsto dal vigente "Regolamento d'uso dello Stadio San Siro";
- 4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione aperti indistintamente al pubblico pagante nei settori di riferimento e a coloro che sugli spalti vendono o somministrano anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.



5. Vista la Determinazione del Ministero dell'Interno n. 15 del 01.04.2015, dal divieto di cui al punto 4) sono esclusi gli "Skylounge", gli "Skybox" e le "Sale Hospitality" il cui accesso è riservato a coloro che sono in possesso di accrediti personali. Agli "Skylounge", agli "Skybox" e alle "Sale Hospitality" è consentito al loro interno di somministrare bevande e alimenti in bottiglie e contenitori di vetro fermo restando anche per questa tipologia di attività l'osservanza del divieto di vendere per asporto bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica chiuse con tappo e contenitori di latta di qualsiasi tipologia.

### ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dall'orario di apertura dei cancelli di entrata nello Stadio G. Meazza del giorno giovedì 14 marzo 2019 fino alle ore 03.00 del giorno venerdì 15 marzo 2019 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO Dott. Giuseppe Sala



Comune di Milano
A. ATTIVITA'
A. ATTIVITA' PRODUTTIVE E
PG 0154405 / 2019
Del 04/04/2019 09:50:26
Rep. OR1C0 0000009 / 2019
Del 04/04/2019 15:23:15

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in occasione della manifestazione denominata "Milano Design Week 2019" in programma dal 9 al 14 aprile 2019.

### Il Sindaco

- Premesso che in occasione della manifestazione "Milano Design Week 2019" correlata al Salone del Mobile nel periodo dal 9 al 14 aprile 2019 si svolgeranno una serie di eventi ed esposizioni inerenti il campo del design diffusi e radicati su tutto il territorio;
- Tenuto conto che gli eventi del design hanno sempre attirato migliaia di presenze tra
  operatori, pubblico e stampa che hanno premiato la qualità dell'offerta commerciale e
  del sistema espositivo;
- Atteso che anche quest'anno l'Amministrazione Comunale, al fine di realizzare una programmazione diversificata e suggestiva caratterizzata da eventi ed attività culturali, promozionali e di comunicazione, finalizzati alla promozione e alla diffusione a livello mondiale del made in Italy nel settore del design ha individuato una serie di iniziative collaterali allo scopo di promuovere momenti di socializzazione e aggregazione, coinvolgendo tutta la città confermando e rafforzando Milano quale capitale del disegno industriale e punto di incontro imprescindibile della comunità internazionale di appassionati e addetti ai lavori.
- Considerato che:
  - ➤ Con deliberazioni della Giunta comunale n. 199 del 15 febbraio 2019, n. 256 del 22/02/2019, n.305 del 01/03/2019 e n. 364 del 08/03/2019, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di regolamentare, in occasione dell'evento in oggetto, l'occupazione di suolo pubblico per le attività di vendita e somministrazione in alcune aree cittadine;
  - La maggior parte degli eventi è prevista nelle zone definite "Distretti del Design"; aree denominate: Tortona; Brera; Ventura Lambrate; Porta Venezia; 5 Vie; Sant'Ambrogio; Durini; Isola; Porta Romana; Ventura Centrale; Bovisa e Brolo, che costituiranno l'epicentro della manifestazione sia per il numero di visitatori sia per la qualità degli espositori;
  - ➤ In occasione della manifestazione Milano Design Week 2019, le aree sopra citate saranno interessate da una considerevole partecipazione di visitatori e transito di veicoli privati;
- Ritenuto che nelle aree in oggetto, l'abituale occupazione degli spazi pubblici da parte degli esercenti il commercio itinerante e il conseguente afflusso di clientela andrebbero ad intralciare l'intensa viabilità pedonale e veicolare con particolare criticità per le aree di accesso e deflusso;
- Ritenuto altresì che la concentrazione di persone, anche di turisti, in spazi limitati determina l'insorgenza di problematiche meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica, della sicurezza e del degrado del territorio e della



vivibilità urbana:

- Attesa la necessità di garantire che la fruibilità dell'area interessata dallo svolgimento della manifestazione avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché per la sicurezza generale;
- Rilevato inoltre che il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati;
- Preso atto che, in occasione della manifestazione in oggetto i distretti segnalati verranno interessati da una precisa disciplina viabilistica in ordine all'accesso e al deflusso dell'area;

### Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132;
- la Legge Regionale 6/2010, con particolare riferimento all'art. 22, comma 2 e all'art. 27, comma 6-bis;
- il vigente "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche";
- l'Ordinanza degli orari P.G. 78193 del 29/01/2013 e sue integrazioni: Ord. PG 486532 dell'11/9/2015, Ord. PG 486596 dell'11/9/2015, Ord. PG 662913 del 4.12.2015 e Ord. PG 680907 del 15.12.2015;
- le deliberazioni della Giunta comunale n. 199 del 15 febbraio 2019, n. 256 del 22/02/2019, n.305 del 01/03/2019 e n. 364 del 08/03/2019;

### ORDINA

1. di vietare nelle aree denominate Tortona; Brera; Ventura – Lambrate; Porta Venezia; 5 Vie; Sant'Ambrogio; Durini; Isola; Porta Romana; Ventura – Centrale; Bovisa e Brolo di cui alle allegate planimetrie, il commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione, compreso il c.d. "Street Food" di cui all'articolo 30 bis del "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche";

Il divieto per lo "street food" non si applica in alcune vie o piazze comprese nel territorio del Municipio 1 ed interne ai perimetri dei sopra citati distretti. Gli operatori muniti di permesso "Street Food" potranno regolarmente esercitare il commercio in forma itinerante ai sensi dell'art. 30 bis del Regolamento del Commercio su Aree pubbliche, nel rispetto delle condizioni previste nel disciplinare d'esercizio, nelle sotto elencate vie o piazze:

- Distretto denominato Sant' Ambrogio: P. le Baracca; via Magenta angolo via Saffi.
- Distretto 5 vie: via Pio IV angolo p.za Vetra.
- Distretto Porta Romana: piazza Medaglie D'Oro.
- Distretto Porta Venezia: via Palestro angolo c.so Venezia.
- 2. di vietare, nelle aree denominate Tortona; Brera; Ventura Lambrate; Porta Venezia; 5 Vie; Sant'Ambrogio; Durini; Isola; Porta Romana; Ventura – Centrale; Bovisa e Brolo di



cui alle allegate planimetrie, a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private di vendere e/o distribuire, anche gratuitamente, bevande in bottiglie di vetro e in contenitori di latta per asporto. E' consentita, nel periodo e nell'arco di orario considerato, agli esercizi di vendita e artigianali, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica e tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione.

### ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

La presente ordinanza ha efficacia a partire dalle ore 14.00 del 9 aprile e fino alle ore 01.00 del 15 aprile 2019.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.

Le violazioni al divieto di esercitare il commercio itinerante saranno punite ai sensi dell'art. 27, comma 6 bis della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6.


Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e sul sito internet del Comune di Milano <u>www.comune.milano.it</u>.


La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.









# MILANO DESIGN WEEK 2019

Comune dı Mılano


Area denominata **Tortona** 






Comune dı Mılano

Area denominata **Brera** 






Comune dı Milano

Mılano


Area denominata


Lambrate Ventura






Comune di Milano Area denominata **Porta Venezia** 









Area denominata **5 Vie** 









Area denominata Sant'Ambrogio











Comune di Milano Area denominata **Durini** 







Comune dı Mılano


Area denominata **Isola** 





Comune dı Mılano Area denominata Porta Romana






Area denominata Ventura Centrale








Comune dı Mılano Area denominata **Bovisa** 





MILANO DESIGN WEEK 2019

Area denominata Quartiere Brolo

Comune di Milano

### Milano



# Atti del Comune

Direzione Economia Urbana e Lavoro Area Attività Produttive e Commercio

Comune di Milano
A. ATTIVITA'
A. ATTIVITA' PRODUTTIVE E
PG 0176852 / 2019
Del 17/04/2019 09:58:58
ORIGINALE
A. A. ATTIVITA' PRODUTTIVE E

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 per l'integrazione dell'Ordinanza n. 1/2019 del 7 gennaio 2019 e dell'Ordinanza PG n. 78193/2013 del 29 gennaio 2013.

### IL SINDACO

### Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 267/00 il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, nonché dei pubblici esercizi;
- con Ordinanza PG n.78193/2013 del 29 gennaio 2013 è stata definita la disciplina degli orari
  delle seguenti attività: "attività di commercio al dettaglio in sede fissa, attività di vendita
  da parte di artigiani, commercio su aree pubbliche, attività di trattenimento e Svago, attività
  di somministrazione di alimenti e bevande, attività di acconciatore, estetista e affini, esercizi
  di rimessa";
- con Ordinanza n. 1/2019 PG 5947/2019 del 07.1.2019 il Sindaco ha modificato l'orario, stabilito dalla predetta Ordinanza, del mercato settimanale scoperto di via Valvassori Peroni, che si svolge in giornata di sabato;

### Considerato che:

- l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alle citate Ordinanze, salvo che il fatto non
  costituisca reato, è sanzionato dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 27, comma
  6, della Legge Regionale n. 6/2010 (da € 500,00 a € 3.000,00) e dall'art. 36 del Regolamento
  comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche (da € 160,00 a € 480,00), ivi
  richiamati;
- per quanto non previsto dalla Legge Regionale n. 6/2010 e dal Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ritenuto, pertanto, di integrare in tal senso il testo dell'Ordinanza n. 1/2019 e dell'Ordinanza PG 78193/2013 del 29 gennaio 2013 al fine di assicurarne la piena comprensione e applicazione;

### Visti:

- il D.lgs n. 267/2000, art. 50;
- · la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6;
- · il Vigente Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche;
- l'Ordinanza PG 78193/2013 del 29.1.2013;
- l'Ordinanza PG 5947/2019 del 7.1.2019;
- il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;



### ORDINA

di integrare il testo dell'Ordinanza n. 1/2019 e dell'Ordinanza PG 78193/2013 del 29 gennaio 2013, al fine di assicurarne la piena comprensione e applicazione, come segue:

salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dall'art. 27, comma 6, Legge Regionale n.6/2010 e dall'art. 36 del Regolamento Commercio su Aree Pubbliche in relazione alla tipologia di esercizio in oggetto e, in mancanza, con la sanzione prevista dall'art. 7 bis comma 1 bis del D.lgs. 267/2000.

### ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente Ordinanza.

La presente ordinanza ha efficacia a partire da sabato 20 aprile 2019.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

K SINDACO Giuseppe Sala



Direzione Economia Urbana e Lavoro Area Attività Produttive e Commercio

Comune di Milano
A. ATTIVITA'
A. ATTIVITA' PRODUTTIVE E
PG 0194241 / 2019
Del 02/05/2019 12:06:36
Rep. OR1C0 0000016 / 2019
Del 03/05/2019 10:50:32

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Milano Food City" in occasione della manifestazione fieristica "TUTTOFOOD" in programma dal 3 al 9 maggio 2019.

### IL SINDACO

### Premesso che:

- Tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale rientra la promozione di manifestazioni di carattere aggregativo, culturale atte a sviluppare riflessioni sul tema della nutrizione; far diventare Milano una città attrattiva, oltre che per la Moda e il Design, anche per il Food, incoraggiando i soggetti che fanno parte di questo settore (chef, ristoranti, aziende) nella creazione di eventi di sensibilizzazione e intrattenimento aperti al pubblico;
- l'Amministrazione quindi promuove la terza edizione della manifestazione "Milano Food City", in programma a Milano dal 3 al 9 maggio 2019 una settimana ricca di eventi, incontri e show cooking diffusi in città e sul territorio regionale per raccontare il legame che unisce Milano al tessuto agroalimentare che la circonda, ma anche l'identità gastronomica che il capoluogo lombardo ha saputo rilanciare negli ultimi anni;
- in occasione di tale manifestazione è prevista una forte affluenza di visitatori, anche stranieri, soprattutto nelle zone animate dagli eventi, dalle attività culturali, promozionali e di comunicazione:

### Considerato che:

- Con deliberazione di Giunta n. 2308 del 21/12/2018 l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di regolamentare, in occasione dell'evento in oggetto, l'occupazione di suolo pubblico per le attività di vendita e somministrazione in alcune aree cittadine;
- la maggior parte degli eventi effettivamente confermati risulta concentrata nelle vie: area pedonalizzata del Castello Sforzesco; via Mercanti fino a P.za Duomo; P.za Leonardo da Vinci, Via Spallanzani, Piazza Oberdan, Piazza Duca d'Aosta;
- In occasione della manifestazione "Tuttofood", le aree sopra citate e quelle immediatamente adiacenti saranno interessate da una considerevole partecipazione di visitatori e transito di veicoli privati;

### Ritenuto che

 nelle aree in oggetto, l'abituale occupazione degli spazi pubblici da parte degli esercenti il commercio itinerante e il conseguente afflusso di clientela andrebbero ad intralciare l'intensa viabilità pedonale e veicolare con particolare criticità per le aree di accesso e deflusso;



• la concentrazione di persone, anche di turisti, in spazi limitati determina l'insorgenza di problematiche meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica, della sicurezza e del degrado del territorio e della vivibilità urbana;

Attesa la necessità di garantire che la fruibilità dell'area interessata dallo svolgimento della manifestazione avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché per la sicurezza generale;

Rilevato inoltre che il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati:

Preso atto che, in occasione della manifestazione in oggetto le zone segnalate potranno essere interessate da una precisa disciplina viabilistica in ordine all'accesso e al deflusso dell'area:

### Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132;
- la Legge Regionale 6/2010, con particolare riferimento all'art. 22, comma 2 e all'art. 27, comma 6-bis;
- il vigente "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche";
- l'Ordinanza degli orari P.G. 78193 del 29/01/2013 e sue integrazioni: Ord. PG 486532 dell'11/9/2015, Ord. PG 486596 dell'11/9/2015, Ord. PG 662913 del 4.12.2015 e Ord. PG 680907 del 15.12.2015;
- le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 2308 del 21/12/2018 e n. 607 del 12/04/2019;

### ORDINA

- 1. Di vietare nelle seguenti località a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private di vendere e/o distribuire, anche gratuitamente, bevande in bottiglie di vetro e in contenitori di latta per asporto:
  - Area pedonalizzata del Castello Sforzesco e via Luca Beltrami;
  - Via Mercanti e P.za Mercanti;
  - P.za Leonardo da Vinci;
  - Via Spallanzani e Piazza Oberdan;
  - Piazza Duca d'Aosta.

E' consentita, nel periodo e nell'arco di orario considerato, agli esercizi di vendita e artigianali, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica e tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione.



2. Di vietare nelle località sopra indicate e nelle aree alle stesse adiacenti nel raggio di 300 metri il commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione, compreso il c.d. "Street Food" di cui all'articolo 30 bis del "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche"

### ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

La presente ordinanza ha efficacia a partire dalle ore 14.00 del 3 maggio e fino alle ore 01.00 del 10 maggio 2019.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.

Le violazioni al divieto di esercitare il commercio itinerante saranno punite ai sensi dell'art. 27, comma 6 bis della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.





**Direzione Sicurezza Urbana** 

- Comune di Milano DIR. SICUREZZA VICE COMANDANTE PG 0203432 / 2019 Del 08/05/2019 11:35:32 Rep. OR1C0 0000017 / 2019 Del 08/05/2019 18:23:29

OGGETTO: ordinanza adottata ai sensi dell'art.50 comma 7bis e 7bis 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 in occasione della 92^ Adunata Nazionale degli Alpini che si terrà a Milano dal 10 maggio 2019 al 12 maggio 2019.

### **IL SINDACO**

### Premesso che:

- Nei giorni 10, 11 e 12 maggio 2019 nel Comune di Milano si terrà la 92<sup>^</sup> Adunata Nazionale degli Alpini e si prevede una notevole affluenza di pubblico;
- l'Amministrazione Comunale, con tale iniziativa, intende promuovere momenti di socializzazione e di aggregazione collettiva rivolti anche ai turisti, allo scopo di rafforzare l'immagine della città;

Considerato che la manifestazione pubblica comprenderà, tra l'altro, i seguenti eventi:

- Da venerdì 10/05/2019 fino a domenica 12/05/2019 apertura al Parco Sempione della "Cittadella degli Alpini";
- Sabato 11/05/2019 concerti di cori e fanfare ed altre manifestazioni nell'area compresa tra P.za San Babila, P.za del Duomo e vie limitrofe fino al Parco Sempione (Cittadella degli Alpini);
- Domenica 12/05/2019:
  - a. ammassamento nelle seguenti vie: Via Manin, Bastioni di p.ta Venezia, V.le Majno, V.le Bianca Maria, C.so Venezia, Via Palestro.
  - Sfilamento lungo il seguente percorso: C.so Venezia (partenza), P.za San Babila, C.so Matteotti, P.za Meda, Via San Paolo, C.so Vittorio Emanuele II, P.za del Duomo, Via Orefici, Via Dante – scioglimento L.go Cairoli e Foro Buonaparte.

### Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche di safety e di security meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica;
- in ragione del flusso di partecipanti alla sfilata, è altamente probabile la presenza di un numero elevato di esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree e strade adiacenti il percorso;
- l'occupazione degli spazi pubblici da parte degli esercenti il commercio itinerante e l'afflusso di clientela da essi generati andrebbero ad intralciare l'intensa viabilità pedonale e veicolare, con particolare criticità per le aree di accesso e di deflusso;
- al fine di garantire il corretto svolgimento dell'evento e consentire la piena fruizione degli spazi e del territorio, si rende necessario contenere i fenomeni negativi legati all'incremento di presenze di persone sul territorio;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;

### Considerato che:



nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento dell'evento e di tutelare l'incolumità pubblica intesa quale integrità fisica delle persone, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone e danneggiamenti di monumenti e beni pubblici, derivanti dall'uso di petardi e simili artifizi esplodenti, nonché dall'uso improprio di contenitori in vetro e lattine di qualsiasi tipologia.

### Considerato, altresì, che:

- a) ricorre la necessità, in occasione della manifestazione in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine, fuochi d'artificio e artifici pirotecnici, nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Attesa la necessità di garantire che l'evento programmato si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre manifestazioni con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- tutela della salute:
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali.

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di polizia con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, contenitori in latta, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;

Viste le risultanze della seduta del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica del 2 maggio 2019;

Ritenuto, quindi, di adottare, esclusivamente negli orari sottoindicati e ritenuti necessari ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso di visitatori;

### Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1:
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;



- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche;
- le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 258 del 12 febbraio 2018, n. 1761 del 11 ottobre 2018, n. 530 del 1 aprile 2019.

### ORDINA

- 1. dalle ore 07.00 di venerdì 10 maggio 2019 fino alle ore 24.00 di domenica 12 maggio 2019 nell'intera area del Parco Sempione e nei 300 metri oltre il perimetro di tale area;
- 2. dalle ore 07.00 di sabato 11 maggio 2019 fino alle ore 00.01 di domenica 12 maggio 2019 nell'area compresa tra P.za San Babila, C.so Vittorio Emanuele II, P.za San Carlo, P.za Liberty, P.za del Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II, P.za dei Mercanti, Via dei Mercanti, Via Cordusio, Via Dante, L.go Cairoli, Via Beltrami, P.za Castello fino al Parco Sempione (Cittadella degli Alpini) e nel raggio complessivo di 300 metri dalle vie sopracitate;
- 3. dalle ore 07.00 alle ore 24.00 di domenica 12 maggio 2019 nelle vie di ammassamento e sfilamento del corteo e precisamente: Via Manin, Bastioni di P.ta Venezia, V.le Majno, V.le Bianca Maria, C.so Venezia, Via Palestro, P.za San Babila, C.so Matteotti, P.za Meda, Via San Paolo, C.so Vittorio Emanuele II, P.za del Duomo, Via Orefici, Via Dante, L.go Cairoli e Foro Buonaparte, Arco della Pace, Via Elvezia, Via Pagano e Via Melzi D'Eril e nel raggio complessivo di 300 metri dalle vie sopracitate;

### I seguenti divieti:

- il divieto di cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia;
- il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;
- Il divieto di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro e contenitori di latta per asporto rivolto a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private;
- E' consentito, nei periodi e nelle fasce orarie considerate, agli esercizi di vendita, artigianali e nei punti di ristoro, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica;
- E' consentito all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa con servizio al tavolo la consumazione in vetro di bevande fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e latta.

### ORDINA

dalle 00.01 del 10 maggio 2019 fino alle 23.59 del 12 maggio 2019 il divieto del commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione, compreso il cd. "street food" di cui all'art. 30 bis del "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche" nell'area delimitata dalle seguenti vie: P.za VIII Novembre, Via Pisacane, P.za Risorgimento, Via Fiamma, P.za S. M. Suffragio, Via Morosini, Via Vasari, Via Pierlombardo, Via Tiraboschi, Via Papi, P.za Buozzi, Via Piacenza, Via G. Romano, Via Bellezza, Via Bach, Via Sarfatti, Via Col Moschin, via Giovenale, P.za T.L. Caro, via Gentilino, via Lagrange, via Gola, via Pichi, via Fusetti, Alzaia Naviglio Grande, Via Casale, P.za P.ta Genova, Via Cerano, Via Montevideo, Via Solari, P.za Del Rosario, via California, P.za Vesuvio, Via S. Eusebio, P.za Po, Via Cimarosa, Via Giotto, Via D. da Boninsegna, Via Cremona, Via Tiziano, Via Belisario, V.le Cassiodoro, P.za VI Febbraio, Via F. Ferruccio, Via Procaccini, P.za



Cimitero Monumentale, Via Ferarri, V.le Don Sturzo, Via Del Nord, V.le Della Liberazione, P.za S. Gioachimo, Via F. Di Savoia, V.le Tunisia, V.le Regina Giovanna.

### ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato e fermo restando le sanzioni previste dalla L.R. n. 6/2010, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000.00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 di venerdì 10 maggio 2019 fino alle ore 24.00 di domenica 12 maggio 2019 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO Dott. Giuseppe Sala



Direzione Economia Urbana e Lavoro Area Attività Produttive e Commercio

Comune di Milano
A. ATTIVITA'
A. ATTIVITA' PRODUTTIVE E
PG 0207053 / 2019
Del 10/05/2019 09:32:24
ORIGINALE
A. ATTIVITA' PRODUTTIVE E

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis e 7 bis 1 del D. Lgs. n. 267/2000 in occasione della manifestazione "Social Music City" per gli eventi musicali che si svolgeranno dal 12 maggio al 14 settembre 2019 presso l'ex scalo di Porta Romana.

### **IL SINDACO**

**Premesso che** l'ex scalo ferroviario di Porta Romana, in attesa di una riqualificazione definitiva, ospita saltuariamente eventi e festival tra cui Social Music City che ha trasformato una parte dell'area dell'ex scalo in una vetrina per i protagonisti del panorama elettronico internazionale programmando una serie di eventi musicali;

### Considerato che

- La Questura di Milano con nota n. 175627/18 del 7 maggio 2019 ha chiesto, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, di voler valutare l'emissione di un'apposita ordinanza che vieti il commercio in forma itinerante in via Lorenzini e vie limitrofe e confluenti per tutta la durata degli eventi presso il suddetto sito;
- in ragione del flusso di partecipanti alla manifestazione, è altamente probabile la presenza di un numero elevato di esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree e strade adiacenti il perimetro del sito;
- l'occupazione degli spazi pubblici da parte degli esercenti il commercio itinerante e l'afflusso di clientela da essi generati andrebbero ad intralciare l'intensa viabilità pedonale e veicolare, con particolare criticità per le aree di accesso e di deflusso.

### Ritenuto che

• la concentrazione di persone, anche di turisti, in spazi limitati determina l'insorgenza di problematiche meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica, della sicurezza e del degrado del territorio e della vivibilità urbana;

**Attesa** la necessità di garantire che la fruibilità dell'area interessata dallo svolgimento della manifestazione avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché della sicurezza generale;

**Ritenuto**, quindi, di adottare, per il lasso temporale della durata della manifestazione in oggetto, misure preventive a tutela della zona maggiormente interessata dall'afflusso di visitatori in Via Lorenzini e le aree circostanti nel raggio di 200 metri.



# Atti del Comune

#### Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132;
- la Legge Regionale 6/2010, con particolare riferimento all'art. 22, comma 2 e all'art. 27, comma 6-bis;
- il vigente "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche";
- l'Ordinanza degli orari P.G. 78193 del 29/01/2013 e sue integrazioni: Ord. PG 486532 dell'11/9/2015, Ord. PG 486596 dell'11/9/2015, Ord. PG 662913 del 4.12.2015 e Ord. PG 680907 del 15.12.2015;

#### **ORDINA**

1. Di vietare il commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione, compreso il c.d. "Street Food" di cui all'articolo 30 bis del "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche" nella zona così delimitata:

Via Lorenzini e nelle aree circostanti nel raggio di 200 metri.

## **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 07.00 dei giorni sotto specificati, in cui si svolgeranno gli spettacoli musicali previsti dal calendario della manifestazione, fino alle ore 06.00 del giorno successivo:

- domenica 12 maggio 2019;
- sabato 25 maggio 2019;
- domenica 9 giugno 2019;
- sabato 22 giugno 2019;
- sabato 13 luglio 2019;
- sabato 31 agosto 2019;
- sabato 14 settembre 2019.

Salvo che il fatto non costituisca reato e fermo restando le sanzioni previste dalla L.R. n. 6/2010, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. 18



# **Atti del Comune**

agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco Giuseppe Sala



Direzione Sicurezza Urbana

Comune di Milano
DIR. SICUREZZA
DIR SICUREZZA URBANA - UFF.
PG 0229981 / 2019
Del 23/05/2019 14:42:07
Rep. OR1C0 0000024 / 2019
Del 24/05/2019 10:28:07

OGGETTO: ordinanza adottata ai sensi dell'art. 50 comma 7bis e 7bis 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 in occasione del concerto pubblico in Piazza del Duomo organizzato da Radio Italia previsto per lunedì 27 maggio 2019.

# IL SINDACO

## Premesso che:

- Il giorno 27 maggio 2019 dalle ore 20.30 alle ore 24.00 si svolgerà in piazza del Duomo un concerto pubblico organizzato da Radio Italia che offrirà alla cittadinanza la possibilità di ascoltare gratuitamente dal vivo autorevoli artisti della musica leggera italiana;
- l'Amministrazione Comunale, con tale iniziativa, intende promuovere momenti di socializzazione e di aggregazione collettiva rivolti anche ai turisti, allo scopo di rafforzare l'immagine della città;
- in occasione del suddetto concerto, giunto ormai alla sua 8<sup>^</sup> edizione, si prevede una notevole affluenza di persone e turisti che interesserà oltre a piazza del Duomo anche le vie limitrofe;

#### Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevole della massima attenzione;
- al fine di garantire che l'evento si svolga correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla concentrazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati all'evento.

#### Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza, si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, bottiglie di plastica chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, nonché la vendita e somministrazione di super alcolici all'interno dell'area e delle vie limitrofe interessate all'evento.



# Considerato, altresì che:

- a) ricorre la necessità in occasione dell'evento in oggetto di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine, bottiglie di plastica chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, aste selfie, fuochi di artificio ed artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;
- b) i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Attesa la necessità di garantire che il concerto programmato si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale.

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre manifestazioni con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali.

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, lattine, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, aste per selfie, fuochi di artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

Ritenuto quindi di adottare per il lasso di temporale della durata della manifestazione in oggetto, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso di pubblico e visitatori, nel perimetro compreso tra:

Piazza del Duomo angolo via Mazzini, Duomo angolo via Mengoni, piazza del Duomo angolo via San Raffaele, Via Arcivescovado angolo Palazzo Reale, Galleria Vittorio Emanuele II angolo Piazza del Duomo, via Silvio Pellico angolo piazza del Duomo, via Marconi angolo piazza del Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II angolo piazza della Scala



E nel raggio complessivo di 200 metri dalle vie adiacenti e confluenti a piazza del Duomo.

#### Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n.
   48:
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132:
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. nº VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 762 del 10 maggio 2019;

#### ORDINA

Dalle ore 8.00 di lunedì 27 maggio 2019 Alle ore 3.00 di martedì 28 maggio 2019

In Milano nel perimetro compreso tra:

Piazza del Duomo angolo via Mazzini, Duomo angolo via Mengoni, piazza del Duomo angolo via San Raffaele, Via Arcivescovado angolo Palazzo Reale, Galleria Vittorio Emanuele II angolo Piazza del Duomo, via Silvio Pellico angolo piazza del Duomo, via Marconi angolo piazza del Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II angolo piazza della Scala.

E nel raggio complessivo di 200 metri dalle vie adiacenti e confluenti a piazza del Duomo:



- il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro, lattine, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo di qualsiasi tipologia e aste per selfie;
- il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;
- 3) Il divieto di vendere anche per asporto e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, lattine, bottiglie in plastica chiuse con tappo di qualsiasi tipologia e contenitori di latta per asporto rivolto a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private;
  - E' consentito, nel periodo e nell' arco orario considerato, agli esercizi di vendita e artigianali, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica e tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione;
- 4) Il divieto di vendita e consumo di bevande superalcoliche nella parte esterna dei pubblici esercizi anche per gli esercizi di vicinato e di asporto fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia in contenitori di vetro e latta;
- 5) E' consentito all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa con servizio al tavolo la consumazione in vetro di alcolici e superalcolici e altre bevande, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia, in contenitori di vetro e latta.
- 6) Di vietare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in ogni forma e dimensione, compreso il commercio in forma itinerante c.d. "Street Food".

# ORDINA ALTRESI

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 08.00 di lunedì 27 maggio 2019 fino alle ore 03.00 di martedì 28 maggio 2019 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:



- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SÍNDACO )øtt. Giusøppe Sala





Direzione Sicurezza Urbana

Comune di Milano DIR. SICUREZZA VICE COMANDANTE PG 0243832 / 2019 Del 31/05/2019 16:57:13 Rep. OR1C0 00000025 / 2019 Del 31/05/2019 17:37:22

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 in occasione dei concerti che si svolgeranno all'interno dello Stadio Meazza nei giorni 1°, 2, 6, 7, 11, 12 giugno 2019

#### IL SINDACO

#### Premesso che:

nei giorni 1°, 2, 6, 7, 11, 12 giugno 2019 dalle ore 21.00 alle ore 23.30 all'interno dello Stadio Meazza si terranno i concerti di Vasco Rossi per i quali si prevede l'affluenza di un notevole numero di spettatori;

#### Rilevato che:

l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;

al fine di garantire che gli eventi si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi

alla concentrazione di un alto numero di persone;

il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati all'evento;

#### Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, bottiglie di plastica chiuse con tappo, nonché di vendita e somministrazione di superalcolici all'interno dell'impianto interessato dai predetti eventi;

# Considerato, altresì, che:

ricorre la necessità, in occasione degli eventi in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

all'interno dello stadio G. Meazza sono esistenti dei Pubblici Esercizi (BAR) e che la caratteristica di questa tipologia di attività commerciale è quella di essere accessibile a tutti i consumatori determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dei concerti, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande superalcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;

caratteristica analoga di vendita è rilevabile anche nei confronti di coloro che somministrano alimenti e bevande direttamente al pubblico sugli spalti;

i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;



Attesa la necessità di garantire che i concerti si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

4

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della salute;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture interessate dagli eventi;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

#### Visto:

il Decreto del Prefetto di Milano del 31 maggio 2019 prot. n. 12B.2/2017-011651 – Area I che per gli eventi musicali indicati in oggetto all'esterno dello Stadio Meazza ha vietato (con esclusione dei locali che svolgono servizio di ristorazione) la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché la vendita e la somministrazione di superalcolici, sia in forma fissa che ambulante e che tale divieto vige nelle seguenti località:

- P.le Lotto;
- Viale Caprilli;
- Piazzale dello Sport;
- Via Achille;
- Via Tesio;
- Via Harar;
- Piazza Axum;
- Via Piccolomini;
- Via Rembrandt;
- Via Diomede:
- Via Ippodromo;

Ritenuto, quindi, di adottare, esclusivamente nei giorni e negli orari interessati dai concerti, misure preventive a tutela delle manifestazioni musicali che si terranno all'interno dello stadio G. Meazza;

### Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Leggè 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. nº VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8:
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il Decreto del Prefetto di Milano del 31 maggio 2019 prot. n. 12B.2/2017-011651 Area I;



#### ORDINA

A partire dall'apertura dei cancelli di accesso allo stadio "G. Meazza", nei giorni:

fino alle ore 03.00 del giorno successivo a ciascuna delle date sopra indicate

### all'interno dello stadio G. Meazza:

- il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo
  bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo e
  aste per selfie. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia,
  bottiglie di plastica chiuse con tappo sono esclusi coloro che esercitano l'attività di vendita e
  somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dello Stadio G. Meazza;
- 2. il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;
- 3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività di vendita compresa quella sugli spalti, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie o contenitori di vetro o di latta di qualsiasi tipologia o in bottiglie di plastica chiuse con tappo, come peraltro già previsto dal vigente "Regolamento d'uso dello Stadio San Siro";
- 4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande superalcoliche rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione aperti indistintamente al pubblico pagante nei settori di riferimento e a coloro che sugli spalti vendono o somministrano alimenti e bevande;
- 5. visto la Determinazione del Ministero dell'Interno n. 15 del 01.04.2015 negli "Skylounge", negli "Skybox" e nelle "Sale Hospitality" il cui accesso è riservato a coloro che sono in possesso di accrediti personali è consentito al loro interno di somministrare bevande e alimenti in bottiglie e contenitori di vetro. Per questa tipologia di esercizi vige il divieto, anche all'interno dei locali, di somministrare o vendere anche per asporto superalcolici. Altresì è vietato vendere anche per asporto qualsiasi bevanda in bottiglie o in contenitori di vetro e in lattina.



#### ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia nei giorni 1°, 2, 6, 7, 11, 12 giugno 2019 dall'apertura dei cancelli di ingresso allo Stadio G. Meazza fino alle ore 03.00 del giorno successivo a ciascuna delle date indicate e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

 mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

 mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

Fe / IL SINDACO
Dott, Giuseppe Sala

Duna Scan Ho

# DIFFUSIONE DELLE PIANTE DI "AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA" NEL TERRITORIO CITTADINO VIGILANZA ED INTERVENTI DI SFALCIO 2019

Comune di Milano A. AMBIENTE, UFF. EMERGENZE AMBIENTALI PG 0240430 / 2019 Del 30/05/2019 10:49:06 Rep. OR1C0 0000026 / 2019 Del 03/06/2019 09:42:22

# IL SINDACO

Rilevata la presenza nel territorio cittadino della pianta denominata *Ambrosia Artemisiifolia*, in modo particolare nelle aree verdi incolte o abbandonate, lungo le banchine stradali e gli argini dei corsi d'acqua, nelle massicciate ferroviarie e nelle terre smosse dei cantieri;

Rilevato che il polline di ambrosia è fortemente allergenico e può essere fonte di sintomatologie asmatiche con serie ripercussioni sull'apparato respiratorio;

Rilevato altresì che, provvedendo allo sfalcio delle aree infestate nei periodi antecedenti la fioritura della pianta, ossia prima della maturazione delle infiorescenze maschili che producono polline allergizzante, si può ridurre in modo significativo la diffusione del polline stesso, determinando altresì una notevole riduzione del numero di piante;

Vista la nota n. 79026 di Registro Ufficiale datata 16 maggio 2019 (in atti P.G. n. 222837 del 20 maggio 2019), con la quale la ATS Città Metropolitana di Milano, in ottemperanza all'invito di Regione Lombardia (prot.G1.2019.0015118 del 17 aprile 2019), in considerazione della rilevanza di sanità pubblica della pollinosi in questione, ha rinnovato l'invito alle Amministrazioni comunali a porre in atto tutti i provvedimenti di competenza per contribuire in modo efficace alla realizzazione delle necessarie azioni di prevenzione;

Visti i documenti di indirizzo (allegati alla suddetta nota sub 1 e sub 2) in cui sono indicate le misure di prevenzione e i metodi per il contenimento dell'*Ambrosia Artemisiifolia* tra cui, in particolare, la possibilità di eseguire: nelle aree urbane due sfalci, di cui il primo alla fine di luglio ed il secondo verso la fine di agosto; nelle aree agricole, sulla base di un'attenta osservazione delle condizioni in campo, un singolo intervento nella prima metà di agosto, salvo un ulteriore intervento all'inizio di settembre qualora la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura successiva;

Valutata la necessità di adottare specifica ordinanza sindacale contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 2.2.1 del Regolamento Locale di Igiene; Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

#### **ORDINA**

ai proprietari e/o conduttori di aree agricole, ai proprietari e/o concessionari di aree verdi urbane incolte e di aree industriali dismesse, ai responsabili di cantieri edili, ai responsabili dell'ANAS - Compartimento Regionale per la viabilità, ai responsabili della società Autostrade S.p.A. delle società ed enti che gestiscono le reti ferroviarie e viarie, ai proprietari/manutentori delle banchine stradali ed autostradali, nonché ai proprietari e/o concessionari di aree o porzioni di territorio con possibile presenza di vegetazione infestante, ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare, a partire dall'emanazione del presente provvedimento, sull'eventuale presenza di Ambrosia Artemisiifolia sulle aree di loro pertinenza ed, in caso di riscontrata presenza, eseguire interventi di manutenzione e pulizia che prevedano:

#### aree urbane

due sfalci nei seguenti periodi, assicurando comunque la completa eliminazione delle piante con abbozzi di infiorescenza:

1° sfalcio: tra il 22 ed il 31 luglio;

2° sfalcio: tra il 19 ed il 25 agosto;

in alternativa, potrà essere utilizzata la pacciamatura, che presenta buoni risultati (anche il 100% di efficacia) su superfici limitate, oppure l'estirpamento, consigliato in letteratura in aree con poche piante di ambrosia. Per questi due sistemi di contenimento, le relative operazioni dovranno essere effettuate entro il 31 luglio;

# aree agricole

sulla base di un'attenta osservazione delle condizioni in campo, effettuare un intervento di sfalcio da effettuarsi nella prima metà di agosto ed un eventuale ulteriore intervento all'inizio di settembre, qualora la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura successiva. In alternativa potrà essere effettuato il diserbo, utilizzando diserbanti a basso impatto ambientale e scarso effetto residuale, oppure la pacciamatura, l'estirpazione, l'aratura e la discatura (erpicatura con erpice a dischi), purché praticate su suoli in tempera (cioè con un ottimale tenore di umidità dei suoli).

Ribadendo che, in ogni caso, dovrà essere assicurata comunque la completa eliminazione delle piante con abbozzi di infiorescenza,

#### INVITA

la cittadinanza a:

- eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, etc.) di propria pertinenza;
- curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, etc. che, agendo da antagonisti, impediscono lo sviluppo di *Ambrosia Artemisiifolia*.

Si avverte che in caso di inadempienza si procederà, previa diffida e senza pregiudizio per l'azione penale per i reati accertati, all'esecuzione d'ufficio delle opere ordinate, con successiva azione di rivalsa sui soggetti obbligati per il recupero delle spese sostenute, secondo le modalità in uso.

La sanzione per l'inosservanza alla presente ordinanza, come previsto dall'art. 1-bis delle norme finali del Regolamento Locale d'Igiene, è determinata sino al limite massimo di € 500,00.

La presente ordinanza viene pubblicata nelle forme di rito.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010 e s.m.i. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

IL SINDÁÇO

Giuseppe Sala



Comune di Milano
DIR. SICUREZZA
VICE COMANDANTE
PG 0252822 / 2019
Del 06/06/2019 14:17:38
Rep. OR1C0 0000028 / 2019
Del 07/06/2019 10:03:38

Direzione Sicurezza Urbana

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in occasione del concerto pubblico in Piazza del Duomo dell'Orchestra Filarmonica della Scala, previsto per domenica 9 giugno 2019

#### **IL SINDACO**

#### Premesso che:

- il 9 giugno 2019 dalle ore 21.30 alle ore 23.30 si svolgerà in piazza del Duomo la settima edizione dell'annuale appuntamento sinfonico "Concerto dell'Orchestra Filarmonica della Scala", che offrirà a tutta la cittadinanza la possibilità di ascoltare il concerto gratuitamente;
- l'Amministrazione Comunale, con tale iniziativa, intende promuovere momenti di socializzazione e di aggregazione collettiva rivolti anche ai turisti, allo scopo di rafforzare l'immagine della città;
- in occasione del suddetto concerto si registra tradizionalmente una forte affluenza di persone e turisti che interessa, oltre a Piazza del Duomo, anche le vie e le aree limitrofe.

#### Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione:
- al fine di garantire che l'evento si svolga correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla concentrazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento.

# Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, bottiglie di plastica chiuse con tappo, nonché di vendita e somministrazione di superalcolici all'interno dell'area interessata dal predetto evento;

#### Considerato, altresì, che:

 ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine, bottiglie di plastica chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, aste per selfie, fuochi d'artificio e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;



 i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che il concerto programmato si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro, lattine, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, aste per selfie, fuochi d'artificio e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

Ritenuto, quindi, di adottare, per il lasso temporale della durata della manifestazione in oggetto, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso di visitatori, nel perimetro compreso tra:

Piazza del Duomo angolo Via Mazzini, Duomo angolo Via Mengoni, piazza del Duomo angolo Via San Raffaele, Via Arcivescovado angolo Palazzo Reale, Galleria Vittorio Emanuele II angolo piazza Del Duomo, Via S. Pellico angolo piazza del Duomo, via Marconi angolo piazza del Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II angolo piazza della Scala

e nel raggio complessivo di 200 metri dalle vie adiacenti e confluenti a piazza del Duomo.

# Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana
- la deliberazione di Giunta Comunale n.426 del 22 marzo 2019:



#### ORDINA

# dalle ore 15.00 di domenica 9 giugno 2019 alle ore 02.00 di lunedì 10 giugno 2019

in Milano, nel perimetro compreso tra:

Piazza del Duomo angolo Via Mazzini, Duomo angolo Via Mengoni, piazza del Duomo angolo Via San Raffaele, Via Arcivescovado angolo Palazzo Reale, Galleria Vittorio Emanuele II angolo piazza del Duomo, Via S. Pellico angolo piazza del Duomo, via Marconi angolo piazza del Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II angolo piazza della Scala

e nel raggio complessivo di 200 metri dalle vie adiacenti e confluenti a piazza del Duomo:

- 1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro, lattine e bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo di qualsiasi tipologia e aste per selfie;
- 2. il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;
- 3. Il divieto di vendere anche per asporto e/o distribuire gratuitamente bevande in bottiglie o in contenitori di vetro, lattine e bottiglie d'acqua chiuse con tappo di qualsiasi tipologia e contenitori di latta per asporto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private.

  E' consentito, nel periodo e nell'arco orario considerato, agli esercizi di vendita e artigianali, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica e tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione;
- 4. Il divieto di consumo di bevande superalcoliche all'esterno dei pubblici esercizi. Solo per i pubblici esercizi con servizio al tavolo è consentito il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. La somministrazione di qualsiasi bevanda ai tavoli esterni è consentita previa spillatura o mescita in contenitori di carta o di plastica. All'interno dei locali è consentito somministrare qualsiasi bevanda in bottiglia o contenitori di vetro, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia, contenitori di vetro e lattine;
- 5. Il divieto di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in ogni forma e dimensione, compreso il commercio in forma itinerante c.d. "street food".

#### ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.



Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 15.00 del giorno 9 giugno 2019 fino alle ore 02.00 del giorno 10 giugno 2019 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO Dott. Giuseppe Sala



Comune di Milano
DIR. SICUREZZA
VICE COMANDANTE
PG 0264289 / 2019
Del 13/06/2019 16:07:42
Rep. OR1C0 0000029 / 2019
Del 14/06/2019 09:06;31

Direzione Sicurezza Urbana

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 in occasione dei concerti che si svolgeranno all'interno dello Stadio Meazza nei giorni 19, 28 giugno e 4, 5, 12, 13 luglio 2019; delle iniziative musicali che si svolgeranno presso l'Ippodromo del Galoppo di Milano nei giorni 14, 25 giugno e 2, 17 luglio 2019 e presso l'Area Expo Experience nei giorni 22 giugno e 30, 31 agosto 2019

#### **IL SINDACO**

#### Premesso che:

nei giorni 19, 28 giugno 2019 e 4, 5, 12, 13 luglio 2019 all'interno dello Stadio Meazza, nei giorni 14, 25 giugno 2019 e 2, 17 luglio 2019 presso l'Ippodromo del Galoppo di Milano e nei giorni 22 giugno 2019 e 30, 31 agosto 2019 presso l'Area Expo Experience si terranno dei concerti e delle iniziative musicali per i quali si prevede l'affluenza di un notevole numero di spettatori;

#### Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- occorre garantire che gli eventi si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla concentrazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati all'evento:

#### Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, bottiglie di plastica chiuse con tappo, nonché di vendita e somministrazione di superalcolici all'interno degli impianti interessati dai predetti eventi;

#### Considerato, altresì, che:

ricorre la necessità, in occasione degli eventi in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;



all'interno dello stadio G. Meazza, dell'Ippodromo del Galoppo e dell'Area Expo Experience sono esistenti dei Pubblici Esercizi (BAR – esercizi di ristorazione) e che la caratteristica di questa tipologia di attività commerciale è quella di essere accessibile a tutti i consumatori determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dei concerti e degli eventi musicali, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande superalcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;

caratteristica analoga di vendita è rilevabile anche nei confronti di coloro che somministrano alimenti e bevande direttamente al pubblico sugli spalti delle suddette strutture;

i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che i concerti e gli eventi musicali si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi:
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture interessate dagli eventi;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

#### Visto:

il Decreto del Prefetto di Milano del 31 maggio 2019 prot. n. 12B.2/2017-011651 - Area I che:

- in occasione degli eventi musicali indicati in oggetto che si svolgeranno presso lo Stadio Meazza ha vietato (con esclusione dei locali che svolgono servizio di ristorazione) la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché la vendita e la somministrazione di superalcolici, sia in forma fissa che ambulante e che tale divieto vige nelle seguenti località situate all'esterno della struttura:
  - P. le Lotto;
  - Viale Caprilli;
  - Piazzale dello Sport;
  - Via Achille;
  - Via Tesio;
  - Via Harar;



- Piazza Axum;
- Via Piccolomini;
- Via Rembrandt;
- Via Diomede;
- Via Ippodromo;
- 2. in occasione degli eventi musicali indicati in oggetto, che si svolgeranno presso l'Ippodromo del Galoppo ha vietato (con esclusione dei locali che svolgono servizio di ristorazione) la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché la vendita e la somministrazione di superalcolici, sia in forma fissa che ambulante e che tale divieto vige nelle seguenti località situate all'esterno della struttura:
  - P. le Lotto;
  - Viale Caprilli;
  - Via Salmoiraghi;
  - Piazza S. M. Nascente;
  - Via Sant'Elia;
  - Via Diomede;
  - Via Ippodromo;
  - Via Patroclo;
  - Via Achille:
  - Piazzale dello Sport;
- 3. in occasione degli eventi musicali indicati in oggetto che si svolgeranno nell'Area Expo Experience, ha vietato (con esclusione dei locali che svolgono servizio di ristorazione) la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché la vendita e la somministrazione di superalcolici, sia in forma fissa che ambulante e che tale divieto nel territorio del Comune di Milano vige nelle seguenti località:
  - Via Belgioioso;
  - Via Stephenson;
  - Piazza Roserio.

Ritenuto, quindi, di adottare, dall'orario di apertura al pubblico degli accessi alle strutture dei giorni su indicati fino alle ore 03.00 dei rispettivi giorni successivi, misure preventive a tutela delle manifestazioni musicali che si terranno all'interno dello stadio G. Meazza, dell'Ippodromo del Galoppo e dell'Area Expo Experience;

#### Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1:
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;



- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana:
- il Decreto del Prefetto di Milano del 31 maggio 2019 prot. n. 12B.2/2017-011651 Area I;

# ORDINA

# A partire

dall'orario di apertura al pubblico degli accessi alle strutture fino alle ore 03.00 dei rispettivi giorni successivi:

nei giorni 19, 28 giugno e 4, 5, 12, 13 luglio 2019 <u>all'interno dello stadio G. Meazza;</u> nei giorni 14, 25 giugno e 2, 17 luglio 2019 <u>presso l'Ippodromo del Galoppo di Milano;</u> nei giorni 22 giugno e 30, 31 agosto 2019 <u>presso l'Area Expo Experience:</u>

- il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi
  titolo bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse
  con tappo e aste per selfie. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di
  qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono esclusi coloro che esercitano
  l'attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno degli
  impianti e delle strutture ove si svolgono i concerti e/o gli eventi musicali;
- 2. il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;
- 3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività di vendita compresa quella sugli spalti, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie o contenitori di vetro o di latta di qualsiasi tipologia o in bottiglie di plastica chiuse con tappo;
- 4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande superalcoliche rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione, inclusi gli esercizi di ristorazione con servizio al tavolo, aperti indistintamente al pubblico pagante nei settori di riferimento e a coloro che sugli spalti vendono o somministrano alimenti e bevande;
- 5. all'interno dello Stadio "G. Meazza", vista la Determinazione del Ministero dell'Interno n. 15 del 01.04.2015, negli "Skylounge", negli "Skybox" e nelle "Sale Hospitality" il cui accesso è riservato a coloro che sono in possesso di accrediti personali è consentito somministrare bevande e alimenti in bottiglie e contenitori di vetro. Per questa tipologia di esercizi vige il divieto, anche all'interno dei locali, di somministrare o vendere anche per asporto superalcolici. Altresì è vietato vendere anche per asporto qualsiasi bevanda in bottiglie o in contenitori di vetro e in lattina.



## ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dall'orario di apertura al pubblico degli accessi alle strutture fino alle ore 03.00 dei rispettivi giorni successivi nei giorni:

- 19, 28 giugno 2019 e 4, 5, 12, 13 luglio 2019 all'interno dello stadio G. Meazza;
- 14, 25 giugno 2019 e 2, 17 luglio 2019 presso l'Ippodromo del Galoppo di Milano;
- 22 giugno 2019 e 30, 31 agosto 2019 presso l'Area Expo Experience

e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO Dott. Giuseppe Sala



Comune di Milano DIR. SICUREZZA VICE COMANDANTE PG 0284751 / 2019 Del 26/06/2019 15:01:13 Rep. OR1C0 0000031 / 2019 Del 27/06/2019 09:25:17

Direzione Sicurezza Urbana

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 in occasione delle iniziative musicali "Tuborg Fest" con concerto di Carl Brave /Ex Otago e "Milano Summer Festival – Radio 105" che si svolgeranno presso l'Ippodromo del Galoppo di Milano il 27 giugno e l'8 luglio 2019

#### IL SINDACO

#### Premesso che:

nei giorni 27 giugno e 8 luglio 2019 presso l'Ippodromo del Galoppo di Milano si terranno dei concerti e delle iniziative musicali per le quali si prevede l'affluenza di un notevole numero di spettatori;

#### Rilevato che:

l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;

occorre garantire che gli eventi si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla concentrazione di un alto numero di persone;

il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati all'evento;

# Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, bottiglie di plastica chiuse con tappo, nonché di vendita e somministrazione di superalcolici all'interno dell'impianto interessato dai predetti eventi;

#### Considerato, altresì, che:

ricorre la necessità, in occasione degli eventi in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

all'interno dell'Ippodromo del Galoppo sono esistenti dei Pubblici Esercizi (BAR – esercizi di ristorazione) e che la caratteristica di questa tipologia di attività commerciale è quella di essere accessibile a tutti i consumatori determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dei



concerti e delle iniziative musicali, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande superalcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;

caratteristica analoga di vendita è rilevabile anche nei confronti di coloro che somministrano alimenti e bevande direttamente al pubblico sugli spalti della suddetta struttura;

i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che i concerti e gli eventi musicali si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale; riduzione dei carichi urbani sui siti;

contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;

incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture interessate dagli eventi;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

#### Visto:

il Decreto del Prefetto di Milano del 24 giugno 2019 prot. n. 12B.2/2017-011651 N.C. – Area I che in occasione degli eventi musicali indicati in oggetto, che si svolgeranno presso l'Ippodromo del Galoppo ha vietato (con esclusione dei locali che svolgono servizio di ristorazione) la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché la vendita e la somministrazione di superalcolici, sia in forma fissa che ambulante e che tale divieto vige nelle seguenti località situate all'esterno della struttura:

- P. le Lotto;
- Viale Caprilli;
- Via Salmoiraghi;
- Piazza S. M. Nascente;
- Via Sant'Elia;
- Via Diomede;
- Via Ippodromo;
- Via Patroclo;
- Via Achille;
- Piazzale dello Sport;



Ritenuto, quindi, di adottare, dall'orario di apertura al pubblico degli accessi alla struttura nei giorni su indicati fino alle ore 03.00 dei rispettivi giorni successivi, misure preventive a tutela delle manifestazioni musicali che si terranno all'interno dell'Ippodromo del Galoppo;

#### Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1:
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche
- il Decreto del Prefetto di Milano del 24 giugno 2019 prot. n. 12B.2/2017-011651 N.C. Area I;

#### ORDINA

#### A partire

dall'orario di apertura al pubblico degli accessi all'Ippodromo del Galoppo di Milano del 27 giugno e dell'8 luglio 2019 fino alle ore 03.00 dei rispettivi giorni successivi:

- il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo e aste per selfie. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono esclusi coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'Ippodromo del Galoppo di Milano;
- il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;
- 3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività di vendita compresa quella sugli spalti, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie o contenitori di vetro o di latta di qualsiasi tipologia o in bottiglie di plastica chiuse con tappo;



4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande superalcoliche rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione, inclusi gli esercizi di ristorazione con servizio al tavolo, aperti indistintamente al pubblico pagante nei settori di riferimento e a coloro che sugli spalti vendono o somministrano alimenti e bevande;

#### ORDINA ALTRESI

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dall'orario di apertura al pubblico degli accessi all'Ippodromo del Galoppo di Milano del 27 giugno e dell'8 luglio 2019 fino alle ore 03.00 dei rispettivi giorni successivi e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDAÇO Dott, Giuseppe Sala



Direzione Sicurezza Urbana

Comune di Milano
DIR. SICUREZZA
VICE COMANDANTE
PG 0284734 / 2019
Del 26/06/2019 14:57:01
Rep. OR1C0 8000032 / 2019
Del 27/06/2019 09:30:32

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 in occasione dell'evento "50 Anni di Tifo Nerazzurro"

#### IL SINDACO

#### Premesso che:

il giorno **30 giugno 2019** dalle ore **11.00** alle ore 24.00 in Piazzale Angelo Moratti si terrà una manifestazione in luogo pubblico denominata "50 Anni di Tifo Nerazzurro" per la quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di partecipanti;

#### Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- al fine di garantire che l'evento svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla concentrazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati all'evento;

#### Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo, nonché di vendita e somministrazione di superalcolici all'interno dell'area interessata dall' evento;

#### Considerato, altresì, che:

ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, fuochi artificiali e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che l'evento si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;



- riduzione dei carichi urbani sui siti:
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione della struttura interessata dall' evento e degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo, fuochi artificiali e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

Ritenuto, quindi, di adottare in P. le Angelo Moratti, esclusivamente nel giorno e nella fascia oraria interessata dalla manifestazione in luogo pubblico, misure preventive a tutela dei partecipanti e dei luoghi interessati dall'evento;

#### Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

#### ORDINA

#### A partire

Dall'orario di inizio della manifestazione denominata "50 anni di Tifo Nerazzurro" previsto per le ore 11.00 del giorno 30 giugno 2019 fino alle ore 02.00 del giorno 1 luglio 2019 in P. le Angelo Moratti

- il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo
  bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia, e bottiglie di plastica piene e chiuse con
  tappo. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di
  plastica piene e chiuse con tappo sono esclusi coloro che esercitano l'attività temporanea a qualsiasi
  titolo di vendita e somministrazione alimenti e bevande e i pubblici esercizi in sede fissa;
- 2. il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;
- 3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi temporanei di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie o contenitori di vetro o di latta di qualsiasi tipologia o in bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo. Sono consentite la vendita e il consumo delle bevande in contenitori di carta o di plastica;



- 4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande superalcoliche rivolto a tutti coloro che svolgono temporaneamente a qualsiasi titolo l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- 5. Solo per i pubblici esercizi in sede fissa, con servizio al tavolo interno od esterno, è consentita la somministrazione di qualsiasi bevanda in bottiglia o contenitore di vetro, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia, contenitori di vetro e lattine.

#### ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia ne giorno 30 giugno 2019 a partire dalle ore 11.00 fino alle ore 02.00 del giorno 1 luglio 2019 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO Dott: Giuseppe Sala



Comune di Milano
DIR. SICUREZZA
VICE COMANDANTE
PG 0279683 / 2019
Del 24/06/2019 13:29:48
Rep. OR1C0 0000033 / 2019
Del 27/06/2019 09:35:17

Direzione Sicurezza Urbana

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in occasione dell'evento denominato "Pride Square" che si svolgerà nei giorni 27, 28, 29 e 30 giugno 2019

#### **IL SINDACO**

#### Premesso che:

- Nell'ambito dell'evento "Milano Pride Week- Milano Pride 2019", nei giorni 27, 28, 29 e 30 giugno 2019 si svolgerà un'iniziativa denominata "Pride Square" organizzata dal Centro di iniziativa Gay ArciGay Milano Onlus con sede a Milano che interesserà le seguenti vie e piazze: Via Palazzi, Viale Tunisia, Via P. Castaldi, Via Tadino, Piazza Oberdan, Largo Bellintani, Via V. Veneto fronte Via Lecco e Piazzale Lavater;
- saranno posizionate nelle vie sopra indicate delle strutture destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande;

#### Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- al fine di garantire che l'evento si svolga correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla concentrazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento.

#### Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo, nonché di vendita e somministrazione di superalcolici all'interno dell'area interessata dal predetto evento;

#### Considerato, altresì, che:

- ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di
  tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro,
  lattine, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, fuochi d'artificio e artifici
  pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico
  generalizzato e non controllabile;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che la manifestazione programmata si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;



Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Vista la necessità di provvedere e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo, fuochi di artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

Ritenuto, quindi, di adottare, per il lasso temporale della durata della manifestazione in oggetto, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso di visitatori: Via Palazzi, Viale Tunisia, Via P. Castaldi, Via Tadino, Piazza Oberdan, Largo Bellintani, Via V. Veneto fronte Via Lecco e Piazzale Lavater e nel raggio complessivo di 200 metri dalle vie e piazze sopracitate;

#### Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. nº VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.739 del 10 maggio 2019;

#### ORDINA

dalle ore 08.00 di giovedì 27 giugno 2019 alle ore 24.00 di domenica 30 giugno 2019

in Milano, nelle seguenti località:

Via Palazzi, Viale Tunisia, Via P. Castaldi, Via Tadino, Piazza Oberdan, Largo Bellintani, Via V. Veneto fronte Via Lecco e Piazzale Lavater e nel raggio complessivo di 200 metri dalle vie e piazze sopracitate:

- il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo, lattine di qualsiasi tipologia.
  - Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono esclusi coloro che esercitano in sede fissa l'attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'area sopra indicata e nel raggio complessivo di 200 metri da essa;
- il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;



- 3. Il divieto di vendere anche per asporto e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, lattine, bottiglie di plastica piene chiuse con tappo di qualsiasi tipologia rivolto a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private;
  - E' consentito, nel periodo e nell'arco orario considerato, agli esercizi di vendita e artigianali, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica e tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione;
- 4. Il divieto di vendita e consumo di bevande superalcoliche nella parte esterna dei pubblici esercizi, anche per gli esercizi di vicinato e di asporto fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia e contenitori di vetro e lattine;
- 5. Il divieto di consumo e vendita di bevande superalcoliche per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande anche con licenza temporanea su area pubblica o aperta al pubblico fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia, contenitori di vetro e lattine:
- 6. è consentito all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa con servizio al tavolo la consumazione in vetro di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e altre bevande, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia, contenitori di vetro e lattine;
- 7. di vietare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in ogni forma e dimensione, compreso il cosiddetto "street food".

# ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 08.00 di giovedì 27 giugno 2019 alle ore 24.00 di domenica 30 giugno 2019 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDAÇO Dott. Giuseppe Sala



Comune di Milano
DIR. SICUREZZA
VICE COMANDANTE
PG 0279679 / 2019
Del 24/06/2019 13:25:30
Rep. OR1C0 0000034 / 2019
Del 27/06/2019 09:40:02

Direzione Sicurezza Urbana

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in occasione della Parata "Milano Pride 2019" prevista per sabato 29 giugno 2019

#### **IL SINDACO**

#### Premesso che:

 Il 29 giugno 2019 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 si svolgerà la Parata organizzata dal Centro di iniziativa Gay – ArciGay Milano Onlus, che interesserà le seguenti vie e piazze: via Galvani (disposizione dei carri), Piazza Duca D'Aosta (partenza), Via Vitruvio, Via Settembrini, Piazza Caiazzo, Via Venini, Corso B. Aires, Piazza Oberdan e Corso di P.ta Venezia (arrivo);

#### Rilevato che:

- Lo svolgimento di una "Parata" comporta l'insorgere di possibili problematiche meritevoli della massima attenzione;
- al fine di garantire il corretto svolgimento della "Parata" e consentire la piena fruizione degli spazi e del territorio, si rende necessario contenere i fenomeni negativi legati all'incremento di persone lungo le vie e le piazze attraversate dalla manifestazione;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo
  per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a
  costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento.

#### Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori in vetro e lattine, nonché di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche nelle vie interessate dall'evento e nelle vie limitrofe;

#### Considerato, altresì, che:

- ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di
  tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine, bottiglie
  di plastica piene chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, fuochi d'artificio e artifici pirotecnici che, se
  utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e
  non controllabile;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che la parata programmata si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;



- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Vista la necessità di provvedere al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo, fuochi di artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

Ritenuto, quindi, di adottare, dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del giorno 29 giugno 2019, misure preventive a tutela delle vie e delle piazze interessate dalla "Parata", qui sotto meglio indicate: via Galvani, Piazza Duca D'Aosta, Via Vitruvio, Via Settembrini, Piazza Caiazzo, Via Venini, Corso B. Aires, Piazza Oberdan, Corso di P.ta Venezia e nel raggio complessivo di 200 metri dalle vie e piazze sopracitate:

# Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017:
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. nº VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.739 del 10 maggio 2019;

# ORDINA

dalle ore 13.00 alle ore 24.00 di sabato 29 giugno 2019

in Milano, nel percorso costituito dalle seguenti località:

via Galvani, Piazza Duca D'Aosta, Via Vitruvio, Via Settembrini, Piazza Caiazzo, Via Venini, Corso B. Aires, Piazza Oberdan, Corso di P.ta Venezia e nel raggio complessivo di 200 metri dalle vie e piazze sopracitate:

- 1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica piene chiuse con tappo, lattine di qualsiasi tipologia;
- 2. il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;
- 3. Il divieto di vendere anche per asporto e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, lattine, bottiglie di plastica piene chiuse con tappo di qualsiasi tipologia rivolto a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro;
  - E' consentito, nel periodo e nell'arco orario considerato, agli esercizi di vendita e artigianali, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica e tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione;
- 4. Il divieto di consumo di bevande superalcoliche all'esterno dei pubblici esercizi anche degli esercizi di vicinato e di asporto.



E' consentito il consumo di qualsiasi bevanda alcolica e superalcolica, previa spillatura o mescita in contenitori di carta o di plastica all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine;

5. di vietare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in ogni forma e dimensione, compreso il commercio in forma itinerante cosiddetto "street food".

#### ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del giorno sabato 29 giugno 2019 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDAÇO Dott. Giuseppe Sala Comune di Milano
A. AMBIENTE,
U. IGIENE AMBIENTALE
PG 0266540 / 2019
Del 17/06/2019 08:38:43
Rep. OR1C0 0000035 / 2019
Del 27/06/2019 09:44:32



# COMUNE DI MILANO AREA AMBIENTE ED ENERGIA

# ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA LOTTA CONTRO LA AEDES ALBOPICTUS "ZANZARA TIGRE" E LE ALTRE SPECIE DI ZANZARE

#### IL SINDACO

**PREMESSO** che il Comune di Milano esegue trattamenti larvicidi e adulticidi sulle aree pubbliche di competenza, finalizzati al contenimento delle popolazioni di zanzare;

CONSIDERATO che la "Aedes albopictus" (zanzara tigre) può causare problemi di carattere sanitario per la sua capacità di trasmettere agenti patogeni responsabili di malattie infettive e la sua proliferazione è favorita dalla presenza di piccole raccolte d'acqua stagnante e che, in analogia a quanto già messo in atto, i recenti focolai di febbre da virus Zika, malattia trasmessa da zanzare del genere Aedes, confermano la necessità di incrementare una campagna di informazione e di comunicazione sia per il contenimento della presenza di zanzare che per la promozione di azioni di prevenzione individuale;

PRESO ATTO che la Lombardia, per quanto riguarda la sorveglianza entomologica, è considerata AREA B (ai sensi della Circolare del Ministero della Salute, con nota del 15 giugno 2011 prot. n°14381 e del 19 giugno 2014 prot n°H1-22155 "Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West Nile Disease – 2011-2014") ovvero territorio in cui è presente il vettore e in cui si sono verificati casi di Chikungunya e Dengue, con la conseguente necessità di provvedere alla regolamentazione e all'imposizione di prescrizioni idonee a evitare l'eventuale insorgere del fenomeno;

VISTA la circolare del Ministero della Salute prot 20115 del 16.06.2015 avente per oggetto : "Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia" e la circolare prot. 4776 del 19.02.2016 avente per oggetto "Aggiornamento su Infezione/Malattia da Virus Zika (MVZ)", oltre la n. 20957 del 10/07/2017 "Piano Nazionale di Sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp)" e seguenti;

VISTA la nota prot. 87032 del 30/05/2019 inviata da ATS ai Sindaci dei Comuni dell'ATS Città Metropolitana di Milano avente per oggetto "Disinfestazione da zanzare, prevenzione e controllo";

**RICHIAMATA** la nota del Ministero della Salute prot. n. 10381 del 05.04.2019 ad oggetto "Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019" e le note della Regione Lombardia prot. n. G1.2019.12549 del 25.03.2019 e G1.2019.0015119 del 17.04.2019;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico, riguardanti la sorveglianza e il controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, Dengue e Malattia da Virus Zika, le azioni principali, per prevenire queste malattie, sono quelle volte a realizzare la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare. Pertanto è necessario attivare la lotta alle zanzare , principalmente rimuovendo i focolai larvali con adeguati trattamenti larvicidi;

RITENUTO altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, nel caso in cui si manifestino situazioni d'infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà, in accordo con ATS della Città Metropolitana di Milano, ad assumere ordinanze contingibili e urgenti che potranno ingiungere l'esecuzione d'idonei trattamenti disinfestanti anche in aree di ragione privata.

#### VISTI

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- gli articoli 1.4.9, 1.4.10, 1.4.13, 1.4.15 del Regolamento Locale d'Igiene e in particolare l'art.1.4.16 "Oneri del Proprietario";

# ORDINA

#### A tutta la cittadinanza:

- di non abbandonare e/o depositare oggetti e contenitori dove possa accumularsi acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- di svuotare giornalmente o capovolgere qualsiasi contenitore d'acqua d'uso comune (bacinelle, bidoni, secchi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi), onde evitare qualsiasi raccolta d'acqua al loro interno;
- di svuotare settimanalmente, i sottovasi portafiori;
- di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne, vasche, serbatoi);
- di svuotare e/o cambiare frequentemente l'acqua nei portafiori dei cimiteri. Nel caso d'utilizzo di fiori finti, i vasi dovranno essere riempiti con sabbia o sassi;

# A tutti i condomini e ai proprietari o detentori d'immobili e edifici:

- ➢ di procedere alla disinfestazione preventiva larvicida, nei tombini, nelle griglie di scarico e nei
  pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti nei giardini, cortili e aree esterne di
  pertinenza, programmando cicli periodici di trattamento a partire dalla stagione primaverile sino
  alla fine di ottobre;
- di procedere alla disinfestazione adulticida nelle aree verdi di pertinenza, in presenza di manifeste condizioni d'infestazione. Dovrà essere mirata ai luoghi di sosta delle zanzare adulte (siepi, cespugli, aree ombrose, vegetazione a basso fusto) ed eseguita con attrezzature idonee a minimizzare la deriva aerea delle soluzioni utilizzate non superando i 3/4 metri di altezza. L'etichetta dei formulati insetticidi utilizzati dovrà prevedere la specifica dell'impiego sulla vegetazione;
- > di provvedere al taglio periodico dell'erba nelle aree verdi di pertinenza;
- di evitare i ristagni d'acqua occasionali e delle acque meteoriche o temporanee;
- di eseguire cicli di trattamenti adulticida contro le zanzare svernanti in ambito residenziale e nei locali confinati comuni (caldaia, solai, vani ascensore, camere d'ispezione della rete fognaria, vespai, cantine, depositi, magazzini e spazi similari), consistenti in due interventi disinfestanti successivi, temporalmente distanziati tra loro di 15/20 gg., uno nel periodo autunnale l'altro in primavera. Dovranno essere eseguiti, per gli spazi comuni, avvalendosi di ditte di disinfestazione autorizzate e, per gli ambienti non comuni attraverso il semplice uso delle comuni bombolette insetticide;

# Ai proprietari o a coloro che hanno l'effettiva disponibilità di scarpate, cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse:

di mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte, anche temporanee e occasionali, di acqua stagnante;

Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento:

- di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all'eventuale disinfestazione adulticida con la manifesta presenza di zanzare

# Ai responsabili dei cantieri fissi e mobili:

- di avere particolare cura nell'eliminare tutti i ristagni d'acqua anche temporanei e occasionali;
- di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta i contenitori d'acqua utilizzati per l'attività di cantiere (bidoni, fusti, cisterne, vasche, serbatoi).
- ➢ di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all'eventuale disinfestazione adulticida, con la manifesta presenza di zanzare, delle aree interessate dall'attività a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre;

# A chi detiene, anche temporaneamente, copertoni d'auto o assimilabili:

- di conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, di disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso;
- di stoccare, in luoghi chiusi, gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto d'acqua;
- di provvedere alla disinfestazione degli pneumatici privi di copertura con cadenza periodica, a partire dalla stagione primaverile e sino al mese di ottobre

# A chi conduce impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani:

- di procedere a una costante e programmata disinfestazione larvicida preventiva, l'eventuale disinfestazione adulticida con la manifesta presenza di zanzare, delle superfici interessate da dette attività, a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre;
- Description di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, fusti, annaffiatoi, secchi, bacinelle ecc.),
- > di avere cura nell'evitare la formazione di ristagni d'acqua meteorica e occasionale;

# **DISPONE ALTRESI'**

Che in presenza di casi sospetti e accertati di Chikungunya/Dengue/West Nile Discase o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili privati o pubblici quali scuole, ospedali, strutture per anziani, immobili di culto e simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione di focolai larvali in aree pubbliche e private provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

## **AVVISA CHE**

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e negli spazi riservati alle affissioni, nonché, a mezzo posta, ai soggetti destinatari del presente provvedimento quali: gli Amministratori di stabili, i gruppi di proprietari di immobili, i detentori di vaste aree di ragione privata e pubblica.

La sanzione per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art. 1 bis delle Norme Finali del Regolamento Locale d'Igiene, è determinata in un minimo di Euro 150,00 e un massimo di Euro 500,00. Il Corpo di Polizia Locale di Milano, l'ATS Città Metropolitana di Milano e a chiunque

altro spetta in base alle disposizioni vigenti in materia, curerà l'osservanza del presente provvedimento.

# Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL SINDACO Giuseppe Sala